

Tribunale di Piacenza, 9 marzo 2010 – Est. Morlini.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Contratti – Risoluzione – Addebito all’una o all’altra parte – Rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempite – Incidenza – Rilevanza – Mancata contestazione reciproca dell’inadempimento – Risoluzione consensuale.

In caso di inadempimento reciproco, il Giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, non essendo consentito pronunciare la risoluzione con addebito ad entrambe le parti e dovendosi invece scrutinare quale sia l’inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti sino alla proposizione delle domande e tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempite e l’incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto.

La mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la mancata richiesta di esecuzione a controparte del contratto stesso e la mancata contestazione del suo inadempimento, se poste in essere da entrambi i contraenti per un significativo lasso temporale, in assenza di motivate ragioni, costituiscono indice, alla luce di una valutazione presuntiva, del fatto che il contratto stesso sia stato consensualmente risolto tra le parti per mutuo dissenso. (gm) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, la presente controversia trae origine da un decreto ingiuntivo di € 27.856,30 ottenuto da P. nei confronti di A., per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione di un foro esplorativo per la ricerca di acque geotermiche, lavori commissionati in appalto da A. a P..

Avverso tale ingiunzione propone opposizione la A., argomentando sia in rito, sia nel merito. Resiste la P.;

- ritenuto che, manifestamente infondata è l’eccezione dell’opponente relativa alla pretesa mancanza di mandato ad litem al momento della proposizione del ricorso. Sul punto, basta osservare che risulta per tabulas come la procura sia stata conferita in data 29/5/2006 ed il ricorso sia stato depositato il 1/6/2006 (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, agli atti). Nessun profilo di illegittimità può quindi dirsi esistente;

- ritenuto altresì che, parimenti infondata è l’altra eccezione di rito, relativa alla pretesa nullità della notifica dell’ingiunzione monitoria per la mancata corretta compilazione della busta nel quale l’atto era contenuto. In proposito, è appena il caso di ricordare che ogni eventuale nullità, peraltro del tutto insussistente, sarebbe in ogni caso sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c. dal fatto che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, avendo la notifica comunque consentito alla A. di proporre rituale e tempestiva opposizione;

- considerato che, preliminarmente al merito, deve essere dichiarata l’inutilizzabilità della produzione documentale versata in atti dalla difesa di parte convenuta all’odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

In tutta evidenza, come correttamente eccepito dalla difesa di parte attrice, trattasi di produzione del tutto tardiva, e quindi inammissibile, in quanto posta in essere ben dopo lo spirare delle preclusioni assertive, senza nemmeno richiedere la rimessione in termini o comunque dedurre un motivo che giustificasse la tardività;

- evidenziato che, venendo al merito, deve innanzitutto statuirsi sulla sorte del contratto, che entrambe le parti chiedono di dichiarare risolto per inadempimento ex adverso.

Sul punto, si osserva che il CTU, con motivazione del tutto convincente e da questo Giudice pienamente condivisa, ha chiarito come, effettivamente, entrambe le parti abbiano in parte inadempito agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, da un lato la P. non ha

raggiunto la profondità prefissata della perforazione, ha eseguito le lavorazioni con ritardo ed ha subappaltato parte dei lavori senza la necessaria autorizzazione (cfr. pag. 13 perizia); dall'altro lato, la A. ha omesso di fornire dati stratigrafici precisi, ha gestito in modo carente la direzione dei lavori e soprattutto ha spostato il punto della perforazione in una zona geologicamente più complessa, ove infatti si sono trovati massi molto duri e di grandi dimensioni, denominati 'trovanti', che hanno creato insormontabili difficoltà nello scavo (cfr. sempre pag. 13 perizia).

IL CASO.it

Detto dell'inadempimento reciproco, è noto che, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, il Giudice dovrebbe procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, non essendo consentito pronunciare la risoluzione con addebito ad entrambe le parti e dovendosi invece scrutinare quale sia l'inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti sino alla proposizione delle domande e tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempite e l'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto (cfr. Cass. n. 43/2007, Cass. n. 18640/2006, Cass. n. 13365/2006, Cass. n. 587/2005, Cass. n. 24019/2004, Cass. n. 10477/2004, Cass. n. 3002/2004, Cass. n. 2992/2004, Cass. n. 16530/2003, Cass. n. 59/2002, Cass. n. 27/2002, Cass. n. 14520/2001, Cass. n. 4529/2001, Cass. n. 1773/2001, Cass. n. 13162/2000, Cass. n. 11784/2000, Cass. n. 1168/2000, Cass. n. 10668/1999, Cass. n. 7206/1999, Cass. n. 8440/1998, Cass. n. 41/1998, Cass. n. 2799/1997, Cass. n. 4260/1996, Cass. n. 1537/1996, Cass. n. 6791/1995, Cass. n. 2347/1995, Cass. n. 1077/1995, Cass. n. 9619/1991, Cass. n. 8344/1990, Cass. n. 3508/1990, Cass. n. 1554/1989, Cass. n. 398/1989, Cass. n. 4311/1986, Cass. n. 4951/1985, Cass. n. 4451/1985, Cass. n. 250/1985, Cass. n. 1698/1983, Cass. n. 3969/1983, Cass. n. 729/1983, Cass. n. 2454/1982, Cass. n. 132/1982, Cass. n. 5099/1981, Cass. n. 3998/1981, Cass. n. 213/1979, Cass. n. 5940/1978).

Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Giudice nessuna risoluzione per colpa deve essere pronunciata, dovendosi piuttosto ritenere il contratto sciolto per mutuo dissenso.

Invero, risulta per tabulas che, dopo il verificarsi di oggettive difficoltà nell'attività di scavo, la A., con missiva del 9/5/2003, ha comunicato per iscritto alla P. come fosse "nostra intenzione eseguire entro i prossimi 15-20 giorni una ricerca geosismica e geoelettrica sia nel cantiere di perforazione che in altro sito da noi individuato nell'ambito della superficie oggetto del permesso di ricerca. Ciò si rende necessario al fine di individuare con maggiore precisione la profondità dello strato roccioso... Si chiede pertanto la vostra collaborazione ad attendere l'esito di questo studio geofisico, che comunque avrà ripercussioni positive sia per il perforatore che per il committente... In seguito all'esito della prova geosismica, si deciderà di comune accordo se proseguire con la perforazione in atto oppure se convenga spostarsi nel nuovo sito individuato" (all. 5 fascicolo di parete convenuta).

Tuttavia, successivamente a tale comunicazione, nulla accade, atteso che la A. non comunicò mai alla P. gli esiti della ricerca geosismica e geoelettrica, che pure aveva annunciato di effettuare in "15-20 giorni", e la P. non sollecitò mai alcuna risposta; né ci fu mai alcuna decisione "di comune accordo" circa la prosecuzione in loco od in un altro sito degli scavi. Solo ben due anni e mezzo dopo, e quindi nel settembre 2005, la P. informò che era sua intenzione chiedere il compenso per le opere svolte ed emise poi la fattura oggetto del presente procedimento (cfr. lettere 13/9/2005 e 31/1/2006, all. 6 e 7 fascicolo di parte convenuta); e solo dopo l'intervento dei rispettivi legali, si iniziò a parlare di risoluzione del contratto per inadempimento delle controparti.

IL CASO.it

Ciò posto, deve evidenziarsi che la mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la mancata richiesta di esecuzione a controparte del contratto stesso e la mancata contestazione del suo inadempimento, se poste in essere da entrambi i contraenti per un significativo lasso temporale, in assenza di motivate ragioni, costituiscono indice, alla luce di una valutazione presuntiva ex artt. 2727-2729 c.c., del fatto che il contratto stesso sia stato consensualmente risolto tra le parti per mutuo dissenso (per la configurabilità in termini generali dell'istituto, cfr. ex pluribus e per tutte, Cass. n. 25126/2006; per una fattispecie concreta del tutto analoga alla presente, cfr. Trib. Ivrea n. 544/2004).

E' proprio questo il caso di specie: la mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la mancata richiesta di esecuzione a controparte del contratto stesso e la mancata

contestazione del suo inadempimento, poste in essere da entrambi i contraenti per due anni e mezzo ed in assenza di motivate ragioni; ciò che comprova l'avvenuto scioglimento del contratto stesso per mutuo dissenso;

- osservato che, detto dello scioglimento del contratto, occorre statuire circa il rapporto dare/avere tra le parti, alla luce delle opere comunque effettuate dalla P. per il periodo in cui il contratto ha avuto svolgimento, tenuto peraltro conto degli inadempimenti addebitabili alla P. stessa e dei danni lamentati dalla A..

Ritiene il Giudice che le coordinate per la soluzione della tematica siano da rinvenire nella CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

IL CASO.it

Ha infatti chiarito il CTU che il compenso spettante alla P., tenuto conto di quanto sopra, può essere indicato in € 11.500 (cfr. pag. 14 perizia), e quindi in meno della metà di quanto richiesto in sede monitoria. Previa quindi revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente deve essere condannata a pagare a parte opposta detta cifra. Su tale somma capitale, all'evidenza debito di valuta in quanto attinente al pagamento di un corrispettivo contrattuale, vanno riconosciuti gli interessi moratori la tasso legale, decorrenti dalla domanda, radicata con il deposito del ricorso monitorio il 1/6/2006, al saldo;

- sottolineato che, la parziale reciproca soccombenza impone, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione della metà delle spese di lite. La rimanente metà, liquidata come da dispositivo rapportando lo scaglione degli onorari al decisum e non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007), va invece posta a carico della comunque soccombente parte opponente ed a favore della comunque vittoriosa parte opposta.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara lo scioglimento per mutuo dissenso del contratto stipulato dalle parti a seguito dell'accettazione, da parte di A. s.a.s. di G. O. & C., della proposta di F.Ili P. s.r.l. datata 10/9/2002;

- revoca il decreto ingiuntivo n. 757/206 emesso dal Tribunale di Piacenza il 6/6/2006;

- dichiara tenuta e condanna A. s.a.s. di G. O. & C. a pagare a F.Ili P. s.r.l. € 11.500, oltre interessi legali dal 1/6/2006 al saldo;

- dichiara tenuta e condanna A. s.a.s. di G. O. & C. a rifondere a F.Ili P. s.r.l. la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in € 15 per rimborsi € 2.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

- compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di lite;

- pone definitivamente a carico solidale di A. s.a.s. di G. O. & C. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 27/5/2008.

Piacenza, 9/3/2010